

3. Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici morti sospettati di essere colpiti dalla pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l'autorità competente si assicura che:

- a) i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e
- b) ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

Articolo 63

Misure in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate

1. In caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in base:

- a) al profilo della malattia;
- b) alla stima della popolazione di animali selvatici delle specie elencate;
- c) ai fattori di rischio che contribuiscono alla diffusione della pertinente malattia di categoria A, in particolare il rischio di introduzione di una malattia di categoria A in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate;
- d) ai risultati del campionamento; e
- e) ad altri fattori pertinenti.

2. Per quanto riguarda i corpi di animali selvatici in cui è stata confermata la presenza della pertinente malattia di categoria A, indipendentemente dal fatto che tali animali siano stati abbattuti o trovati morti, l'autorità competente si assicura che:

- a) i corpi interi degli animali selvatici morti o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009; e
- b) ove possibile, i materiali o le sostanze che potrebbero essere contaminati dal contatto con i corpi degli animali selvatici morti o con i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali corpi sono sottoposti a pulizia e disinfezione o smaltiti secondo le istruzioni e sotto la supervisione di veterinari ufficiali.

3. L'autorità competente può modificare i confini della zona infetta iniziale:

- a) al fine di controllare l'ulteriore diffusione della pertinente malattia di categoria A; e
- b) in caso di conferma di ulteriori focolai della malattia di categoria A in animali selvatici.

4. L'autorità competente informa immediatamente gli operatori, i veterinari clinici, i cacciatori, le altre autorità competenti interessate e ogni altra persona fisica o giuridica interessata circa il focolaio della malattia e le misure di controllo adottate.

Articolo 64

Misure da applicare nella zona infetta

1. Nella zona infetta stabilita conformemente all'articolo 63, l'autorità competente organizza l'esame post mortem degli animali selvatici delle specie elencate che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio.

2. Nella zona infetta l'autorità competente provvede almeno:

- a) ad attuare misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla zona infetta ad animali non infetti o agli esseri umani;

- b) a vietare i movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione ⁽¹⁶⁾; e
- c) a garantire che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti.

Articolo 65

Misure supplementari da applicare nella zona infetta

Al fine di evitare la diffusione della malattia di categoria A, nella zona infetta l'autorità competente può:

- a) regolamentare i movimenti degli animali detenuti delle specie elencate;
- b) regolamentare le attività venatorie e altre attività all'aperto;
- c) sottoporre a restrizioni l'alimentazione di animali selvatici delle specie elencate; e
- d) sviluppare e attuare un piano di eradicazione per la malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate, qualora la situazione epidemiologica lo richieda.

Articolo 66

Gruppo operativo di esperti

In caso di conferma ufficiale della presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate e se stabilisce una zona infetta in conformità dell'articolo 63, l'autorità competente istituisce un gruppo operativo di esperti a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/429 che la assista:

- a) nel valutare la situazione epidemiologica e la sua evoluzione;
- b) nel definire la zona infetta;
- c) nello stabilire le misure appropriate da applicare nella zona infetta conformemente al presente capo e la loro durata; e
- d) nell'elaborare un piano di eradicazione, ove pertinente.

Articolo 67

Durata delle misure nella zona infetta

L'autorità competente mantiene le misure applicate nella zona infetta in conformità del presente capo fino a quando le informazioni epidemiologiche non indicano che la popolazione selvatica pertinente non comporta più un rischio di introduzione di una malattia di categoria A negli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate e il gruppo operativo non raccomanda di revocare le misure.

CAPO V

Misure di controllo delle malattie per le malattie di categoria b e c degli animali terrestri

Articolo 68

Misure preliminari di controllo delle malattie da applicare in caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C da parte dell'autorità competente in Stati membri o zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia

In caso di sospetto della presenza di una malattia di categoria B o C in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689, negli Stati membri o nelle zone cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 o dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente applica le misure previste:

⁽¹⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (cfr. pag. 140 della presente Gazzetta ufficiale).